



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Ufficio Legislativo



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 03/02/2010
Prot. 04 / UL / 000695 / P

Roma,

Alla Direzione Generale degli
ammortizzatori sociali e I.O.

Prot.

SEDE

Oggetto: Richiesta di parere. Applicazione aliquota contributiva per gli apprendisti, di cui all'art. 26 L. 41/1986, all'indennità di disoccupazione per i lavoratori sospesi e gli apprendisti.

In riscontro alla richiesta di parere formulata da codesta Direzione, con nota prot. 14/0001844 del 21 gennaio scorso, lo scrivente Ufficio ritiene, anche alla luce delle considerazioni espresse in merito dal Prof. Tiraboschi nonché dall'INPS con nota del 15 dicembre 2009, che la riduzione pari all'aliquota contributiva per gli apprendisti (prevista dall'art. 26, della legge n. 41/1986, per le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di integrazione salariale, nonché per quelle corrisposte a titolo di prestazioni previdenziali ed assistenziali sostitutive della retribuzione, che danno luogo a trattamenti da commisurare ad una percentuale della retribuzione non inferiore all'80 per cento) si applichi, pur se in via transitoria, anche all'indennità di disoccupazione ordinaria, erogata a favore dei lavoratori sospesi e degli apprendisti ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. a), b) e c) del decreto legge n. 185/2008. Ciò, a prescindere dalla circostanza che tale indennità risulti, per una percentuale pari almeno al 20%, a carico degli enti bilaterali.

L'art. 19 prevede, al comma 1-ter, che in via transitoria e per il solo biennio 2009-2010, le risorse a carico del Fondo per l'occupazione (di cui al comma 1 del medesimo art. 19) siano utilizzate anche per garantire ai lavoratori qualificati sospesi ed agli apprendisti un "trattamento equivalente" a quello previsto per gli ammortizzatori sociali in deroga (e dunque pari all'80% della retribuzione).

Se la riduzione pari all'aliquota contributiva per gli apprendisti non trovasse applicazione nella fattispecie in esame, i lavoratori qualificati sospesi e gli apprendisti, beneficiari dell'indennità di disoccupazione – che, a seconda dei casi, sono dipendenti o licenziati da aziende che non rientrano nella normativa a regime –, riceverebbero, paradossalmente, un trattamento privilegiato, senza alcuna motivazione sostanziale, rispetto ai lavoratori beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga (CIG, mobilità e disoccupazione speciale in deroga), il cui trattamento è parimenti commisurato all'80% della retribuzione, ovvero rispetto ai lavoratori che percepiscono trattamenti di sostegno al reddito, pari all'80% della retribuzione, previsti dalla normativa a regime (CIGO, CIGS, indennità di mobilità ordinaria, disoccupazione speciale edile).

Deve, fra l'altro, rilevarsi che l'art. 26 della L. 41/1986 cit. si riferisce indistintamente a tutti i trattamenti di sostegno al reddito di importo non inferiore all'80% della retribuzione, eccettuando solo i



Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Arrivo - Roma, 05/02/2010
Prot. 14 / 0003313

trattamenti di malattia e maternità, nonché l'indennità di richiamo alle armi; né una deroga, sia pure parziale, all'applicazione dell'art. 26 cit. si rinvia nel testo dell'art. 19 del D.L. 185/2008.

Va osservato, inoltre, che la natura giuridica della riduzione pari all'aliquota contributiva per gli apprendisti, di cui al predetto art. 26, è in generale (e non solo con riferimento all'indennità di disoccupazione per i lavoratori sospesi e gli apprendisti), quella di ritenuta a carico del lavoratore a titolo di contribuzione previdenziale, e che la relativa aliquota, pari appunto al 5,84%, è una aliquota di finanziamento per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive.

La trattenuta in questione, quindi, ha natura giuridica e finalità diverse dal contributo di solidarietà che l'ente bilaterale deve versare all'INPS ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2 del D.L. n. 103/1991.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

Sebastiano